



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 75 del 26/01/2022

Oggetto: AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", - INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): A) INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; B) INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ; C) INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA , CON GESTIONE DELLE STESSE IN PARTENARIATO PUBBLICO / PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE DI COLLABORAZIONE - APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 09.12.2021 relativo al “Piano operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): a) investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) investimento 1.3 - housing temporaneo e stazioni di posta”;

RICHIAMATI:

- La Legge 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:

- all'art. 1, comma 1, recita: “*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*”;

- all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;

- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:

- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
- trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;

- la Legge Regionale n. 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*” con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

- la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla Comunità” che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell’attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore;

- la D.d.g. n. 12884/2011 che approva il documento “Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”. La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all’esigenza di stimolare l’innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;

- il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all’art. 55 che:

- *“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*
- *La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*
- *La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.*

- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall’ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: *“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di*

ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...); (...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell’affidamento;

- le linee guida ANAC attualmente in elaborazione recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, al cui punto 23 (“La co-progettazione”) si legge:

- *“Ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del codice del Terzo settore, le amministrazioni possono ricorrere all’ausilio degli enti del terzo settore per definire specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e già individuati negli strumenti di programmazione.*
- *L’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 riconosce, inoltre, alle organizzazioni del Terzo settore un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali finalizzati ad affrontare specifiche problematiche sociali. In tali ipotesi, è previsto che i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.*
- *La co-progettazione può essere utilizzata per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:*

- *inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;*

- *collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;*

- *messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi.*

- *Gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l’efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l’attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co-progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.*
- *La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia”.*

- *La Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 secondo cui “è in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., che l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione*

sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328); l’art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo CTS. Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).»

“Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, - afferma ancora la sentenza 131 - non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale”.

Prosegue la Corte Costituzionale “Il modello dell’art 55 non si basa sulla corrispondenza di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private (...) Secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico in quanto rappresentativi della ‘società solidale’”; si legge nella sentenza: “Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della ‘società del bisogno”.

VISTO il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, normativa che pone al centro del concetto di interesse generale, la persona, intesa come soggetto portatore di bisogni, ma anche di capacità, perché se ciascun membro della società è messo in condizioni di realizzare sé stesso o sé stessa l’intera società ne avrà beneficio.

RILEVATO che sulla base della normativa sopra richiamata gli strumenti in termini di partecipazione e condivisione dell’attività sono la co-programmazione e la co-progettazione e che, per quanto riguarda la co-programmazione:

- il coinvolgimento degli enti del terzo settore ha permesso l’individuazione da parte della Pubblica Amministrazione: dei bisogni da soddisfare; degli interventi a tal fine necessari; delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- attraverso la partecipazione a questa dinamica procedimentale, gli enti del terzo settore contribuiscono al rispetto di quei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’art. 1 dell’art. 55 CTS e della legge n. 241 del 1990, fornendo alle pubbliche amministrazioni competenti elementi istruttori e decisori determinanti per procedere con la declinazione in concreto degli interventi;

RICHIAMATA la Determina. n. 641 del 07/09/2021 ad oggetto “Avviso pubblico manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di co-programmazione del piano di zona 2021-2023, in attuazione di quanto stabilito dalla dgr nr XI/4111 del 21/12/2020. Approvazione” con cui si approvava l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla fase di co-programmazione del piano di zona 2021/2023 da parte del Terzo Settore interessato;

DATO ATTO che alla suddetta manifestazione di interesse hanno risposto n. 27 soggetti del Terzo Settore aderendo al processo di co-programmazione del Piano di Zona 2021/2023 dell’Ambito Territoriale di Tradate;

DATO ATTO altresì che il documento Piano di Zona 2021/2023 dell’Ambito Territoriale di Tradate è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci del 02 dicembre 2021;

RILEVATO che gli enti del Terzo Settore sono in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico preziose risorse sul piano conoscitivo e operativo in quanto soggetti fondamentali di quel tessuto capillare di vicinanza e solidarietà che anima la società. Gli enti del terzo settore, infatti, raccolgono e possono mettere a disposizione tutta una serie di dati informativi che sarebbero altrimenti conseguibili in tempi molto più lunghi e a costi maggiori; ed, inoltre, essi esprimono una significativa capacità organizzativa e di intervento e ciò produce effetti positivi per la P. A., sia in termini di risparmio di risorse sia di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”, particolarmente necessaria nell’attuale momento storico di crisi pandemica che richiede di “fare comunità” attraverso azioni corali, integrate e sincroniche con una comunanza di scopi e convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;

CONSIDERATO quindi che il canale di azione condivisa tra P. A. enti del Terzo Settore può rappresentare una chiave di volta al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale e che agli enti del Terzo settore è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale, a contribuire alla tenuta psicologica del Paese, ed essi, in quanto rappresentativi della “società solidale”, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale e contribuiscono a rafforzare e a ricostruire i legami che tengono insieme le nostre comunità, producendo beni relazionali, senso di appartenenza, coesione sociale

RITENUTO, pertanto, di avviare la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore per sviluppare azioni coerenti con quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 09.12.2021 (PNRR) per presentare in partnership progetti al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;

VISTO lo schema di AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE - Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, approvato Assemblea dei Sindaci del 24/01/2022;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 che approva il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance Triennio 2022/2024;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
- il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 53 del 29/12/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di posizione organizzativa del Settore Piano di Zona;

DETERMINA

1. di richiamare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto indicato nelle premesse;
2. di approvare l'avviso di co-progettazione (Allegato 1) e i relativi allegati: istanza di presentazione (Allegato 2) e modello idea progettuale (Allegato 3);
3. di pubblicare la documentazione suddetta sul sito <https://comune.tradate.va.it/> del Comune di Tradate quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale di Tradate;
4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

**Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", – INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): A) INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; B) INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ; C) INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA , CON GESTIONE DELLE STESSE IN PARTENARIATO PUBBLICO / PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE DI COLLABORAZIONE

RICHIAMATI

1) La Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:

- all'art. 1, comma 1, recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";

- all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;

- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

2) l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

3) le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:

- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di

partenariato tra amministrazioni e privato sociale;

- trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;

4) la Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

5) la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla Comunità" che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell'attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore;

6) la D.d.g. n. 12884/2011 che approva il documento "Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali". La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all'esigenza di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;

7) il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che:

- *"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

8) il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge:

- *"le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle*

amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)”

- (...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell’affidamento;

9) le linee guida ANAC attualmente in elaborazione recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, al cui punto 23 (“La coprogettazione”) si legge:

“Ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del codice del Terzo settore, le amministrazioni possono ricorrere all’ausilio degli enti del terzo settore per definire specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e già individuati negli strumenti di programmazione.

L’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 riconosce, inoltre, alle organizzazioni del Terzo settore un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali finalizzati ad affrontare specifiche problematiche sociali. In tali ipotesi, è previsto che i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

La coprogettazione può essere utilizzata per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità:

- *inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;*
- *collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;*
- *messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi.*

Gli interventi oggetto di coprogettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l’efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l’attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la coprogettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.

La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia”.

10) La Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 secondo cui “è in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., che l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria –

strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328); l'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS. Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).»

“Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, - afferma ancora la sentenza 131 - non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale”.

Prosegue la Corte Costituzionale “Il modello dell'art 55 non si basa sulla corrispondenza di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private (...) Secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico in quanto rappresentativi della ‘società solidale’”; si legge nella sentenza: “Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della ‘società del bisogno”.

VISTO il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, normativa che pone al centro del concetto di interesse generale, la persona, intesa come soggetto portatore di bisogni, ma anche di capacità, perché se ciascun membro della società è messo in condizioni di realizzare sé stesso o sé stessa l'intera società ne avrà beneficio.

RILEVATO che sulla base della normativa sopra richiamata gli strumenti in termini di partecipazione e condivisione dell'attività sono la coprogrammazione e la coprogettazione e che, per quanto riguarda la coprogrammazione.:

- il coinvolgimento degli enti del terzo settore ha permesso l'individuazione da parte della Pubblica Amministrazione: dei bisogni da soddisfare; degli interventi a tal fine necessari; delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- attraverso la partecipazione a questa dinamica procedimentale, gli enti del terzo settore contribuiscono al rispetto di quei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 1 dell'art. 55 CTS e della legge n. 241 del 1990, fornendo alle pubbliche amministrazioni competenti elementi istruttori e decisori determinanti per procedere con la declinazione in concreto degli interventi;

RICHIAMATA la Determina. n. 641 del 07/09/2021 ad oggetto “Avviso pubblico manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di co-programmazione del piano di zona 2021-2023, in attuazione di quanto stabilito dalla dgr nr XI/4111 del 21/12/2020. Approvazione” con cui si approvava l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla fase di co- programmazione del piano di zona 2021/2023 da parte del Terzo Settore interessato;

DATO ATTO che alla suddetta manifestazione di interesse hanno risposto n. 27 soggetti del Terzo Settore aderendo al processo di co-programmazione del Piano di Zona 2021/2023 dell’Ambito Territoriale di Tradate;

DATO ATTO altresì che il documento Piano di Zona 2021/2023 dell’Ambito Territoriale di Tradate è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci del 02 dicembre 2021;

RILEVATO che gli enti del Terzo Settore sono in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico preziose risorse sul piano conoscitivo e operativo in quanto soggetti fondamentali di quel tessuto capillare di vicinanza e solidarietà che anima la società. Gli enti del terzo settore, infatti, raccolgono e possono mettere a disposizione tutta una serie di dati informativi che sarebbero altrimenti conseguibili in tempi molto più lunghi e a costi maggiori; ed, inoltre, essi esprimono una significativa capacità organizzativa e di intervento e ciò produce effetti positivi per la P. A., sia in termini di risparmio di risorse sia di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”, particolarmente necessaria nell’attuale momento storico di crisi pandemica che richiede di “fare comunità” attraverso azioni corali, integrate e sincroniche con una comunanza di scopi e convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;

CONSIDERATO quindi che il canale di azione condivisa tra P. A. enti del Terzo Settore può rappresentare una chiave di volta al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale e che agli enti del Terzo settore è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale, a contribuire alla tenuta psicologica del Paese, ed essi, in quanto rappresentativi della “società solidale”, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale e contribuiscono a rafforzare e a ricostruire i legami che tengono insieme le nostre comunità, producendo beni relazionali, senso di appartenenza, coesione sociale

Tutto ciò premesso

SI INDICE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA

per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifesti la disponibilità alla coprogettazione e alla gestione di attività ed interventi a valere sul **“PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA’ DI CUI ALLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, – INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): A) INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; B)**

INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ; C) INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA”

ART. 1 – OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

1. La coprogettazione ha per oggetto il “PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITÀ DI CUI ALLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, – INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): A) INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; B) INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ; C) INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 09.12.2021.

Il citato piano operativo comprende le seguenti macro aree:

a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti:

Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (66 progetti attivabili - costo unitario annuo del progetto 70.500euro per 3 anni)

Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti (21 progetti attivabili - costo unitario annuo di progetto 820.000 euro per 3 anni)

Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità (33 progetti attivabili - costo unitario annuo di progetto 110.000 euro per 3 anni)

Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out (34 progetti attivabili - costo unitario annuo di progetto 70.000 euro per 3 anni)

b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità

c) Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta

Linea di intervento Housing First (60 progetti attivabili - costo unitario investimento

500.000 euro; costo annuo gestione 70.000 euro per 3 anni)

Linea di intervento Stazione di posta

ART. 2 – DURATA DEL PROGETTO

1. L’accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra l’Ambito Territoriale di Tradate ed i partner selezionati, avrà come durata quella prevista dal Ministero nel citato avviso ministeriale.

ART. 3 – PROGETTO

1. Il soggetto manifestante interesse deve, sulla base delle indicazioni del citato piano operativo e del citato decreto del Ministero, specificare quali azioni intende attuare in partnership con l’Ambito Territoriale di Tradate, utilizzando il seguente schema:

- LINEA OPERATIVA DI INTERVENTO SCELTA

- SINTETICA DESCRIZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI ZONA 2021/2023 AMBITO TERRITORIALE DI TRADATE E IL PIANO OPERATIVO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 000450.09.12.2021.
- RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE

ART. 4 RISORSE

1. Il finanziamento dei progetti, da utilizzarsi secondo le disposizioni del Ministero stesso, è quello messo a disposizione dal citato decreto.
2. Si specifica che l'Ufficio di Piano, quale Capofila del progetto e del partenariato dovrà presentare il progetto al Ministero per la valutazione e l'eventuale approvazione del progetto.

ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

1. A seguito di presentazione della manifestazione di interesse, per ogni "Linea di Intervento" verrà costituito un tavolo di coprogettazione finalizzato alla presentazione del progetto al Ministero competente e, quindi, a definire in dettaglio le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento della co-progettazione, nonché le modalità di rendicontazione delle attività per la definizione congiunta del progetto per ciascuna linea di intervento. Il tavolo di coprogettazione è costituito da personale dell'Ufficio di Piano, dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale di Tradate e dai soggetti che hanno aderito per la Linea di Intervento in questione e che sono stati ammessi alla coprogettazione.
2. L'Ambito Territoriale di Tradate si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti offerenti, nonché di non portare a termine il Tavolo di coprogettazione per la definizione del progetto esecutivo, qualora il partenariato non sia ritenuto rispondente all'interesse pubblico perseguito.
3. In caso di approvazione del progetto da parte del competente Ministero il Tavolo sarà permanente e si riunirà periodicamente, secondo le necessità, sia nella fase di attuazione che per il monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria, richiesti da Ministero.
4. Il presente Avviso Pubblico non dà origine ad alcun accordo di tipo economico.

ART. 6 –SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

1. Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l'Ambito Territoriale di Tradate per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.
2. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:
 - art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del terzo settore"
 - art. 1 comma 5, L. 328/2000,
 - art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI GENERALI

1. Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:
 - a. requisiti generali: assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da

ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il DGUE allegato al presente avviso;

b. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:

- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;

- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;

- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;

- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione.

2. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

B) REQUISITI SPECIALI

1. Requisiti di capacità tecnico professionale: il manifestante deve possedere almeno 3 anni di esperienza nell'ambito di riferimento della Linea di Intervento prescelta, secondo le tipologie previste citato Decreto Ministeriale, coerentemente con gli interventi descritti che intende attuare ed alle tipologie di personale utilizzato per la sua realizzazione.

ART. 8 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

A) selezione dei partner al fine dell'individuazione del progetto definitivo;

B) coprogettazione condivisa con l'ufficio di piano e gli altri enti partner ammessi alla progettazione sulla linea prescelta, con la possibilità di apportare variazioni all'idea progettuale presentata dai singoli enti;

C) presentazione del progetto al Ministero competente;

D) in caso di approvazione del progetto stipula della convenzione tra ambito territoriale e soggetti partner.

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

1. I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, secondo il modello allegato, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero con firma olografa del legale rappresentante del soggetto proponente e carta di identità del firmatario.

entro le ore 12.00 del giorno 07/02/2022

via PEC all'indirizzo: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it indicando oppure con consegna a mano in busta chiusa su appuntamento da fissare con l'ufficio di piano (via e-mail al seguente indirizzo ufficiodipiano@comune.tradate.va.it). In entrambi i casi inserire nell'oggetto **"AVVISO PUBBLICO PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5, COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 – PNRR"**.

2. L'invio della candidatura comporta l'accettazione integrale del presente avviso e delle disposizioni di riferimento.

ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le proposte di co-progettazione presentate dai soggetti interessati saranno valutate da una apposita commissione nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte di co-progettazione e sarà composta da commissari esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Avviso Pubblico.

2. La medesima Commissione selezionerà le proposte di co-progettazione risultate più idonee e complete, in relazione agli obiettivi dell'intervento ed ai risultati attesi indicati nel presente Avviso e sulla traccia della specifica Linea di attività prevista dal PNRR. Nel caso di partecipazione su più Linee di attività il punteggio conseguito non è cumulabile. La valutazione delle proposte di co-progettazione avverrà, infatti, per singola Linea di attività secondo la griglia di seguito riportata, di attribuzione di punteggi per ogni linea operativa di intervento.

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
2.a) Grado di innovatività e corrispondenza dell'idea progettuale al piano operativo del decreto ministeriale citato e agli obiettivi e risultati attesi del Piano di Zona 2021/2023 Ambito Territoriale di Tradate	40 punti
2.b) Adesione all'avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di co-programmazione del piano di zona 2021-2023 Ambito Territoriale di Tradate e partecipazione agli incontri di co-programmazione Piano di Zona 2021/2023	2 punti
2. c) Risorse aggiuntive e migliorie messe a disposizione (beni immobili o mobili, strumenti e attrezzature, risorse umane ad integrazioni del budget) che consentano una efficace implementazione delle attività, in termini di corresponsabilità per il perseguimento dell'interesse comune	20 punti

2. d) Esperienza nel settore della linea operativa di intervento prescelta	da 3 a 4 anni: massimo 10 punti da 5 a 10 anni: massimo 15 punti da 11 in poi: massimo 20 punti
	PUNTEGGIO MASSIMO 100

3. La commissione attribuirà i punteggi tecnici con valutazione entro i limiti stabiliti, con criteri sia di proporzionalità sia di sostenibilità e fondatezza di quanto offerto e con il seguente metodo: ogni commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuirà ad ogni progetto tecnico un coefficiente da 0 a 1, cui corrispondono i seguenti giudizi:

Coefficiente Giudizio	
0,1	Inadeguato rispetto a quanto richiesto / insufficiente
0,4	Inferiore agli standard richiesti / parzialmente sufficiente
0,6	In linea con gli standard richiesti / sufficiente
0,8	Superiore agli standard richiesti / buono
1	Molto superiore agli standard richiesti / ottimo

4. La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, eventualmente arrotondata alla seconda cifra decimale, sarà moltiplicata per il peso (punteggio massimo) di ogni criterio di valutazione.

5. Si precisa che, ai fini dell'individuazione del/i soggetto/i verranno ammessi i soggetti con punteggio ottenuto dalla valutazione uguale o superiore a 60, scorrendo la graduatoria dal punteggio più elevato in giù.

6. La proposta sulla singola Linea di attività con un punteggio inferiore a 60 punti sarà considerata inadeguata e verrà esclusa.

7. Si precisa che durante l'attività di co-progettazione, le proposte pervenute dal soggetto o dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, **potranno essere oggetto di modifiche anche sostanziali**, senza che nulla possa essere eccepito dal proponente.

8. In caso di mancata presentazione – per qualunque motivo – o di mancata approvazione del progetto da parte del Ministero competente, non si procederà al convenzionamento con i partner e nulla sarà loro dovuto sul piano economico, e nulla potranno rivendicare a titolo di compenso a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento.

Il Comune di Tradate, in qualità di Ente capofila dell'Ambito territoriale di Tradate, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla valutazione delle proposte di progettazione e conseguente selezione dei partner, previo avviso ai partecipanti, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'idea progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

1. Ai fini della sanatoria il Comune di Tradate, in qualità di Ente Capofila, assegna al proponente un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
2. Ove il proponente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
3. In caso di inutile decorso del termine, il Comune di Tradate, in qualità di Ente Capofila, procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 12 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:

- Siano pervenute oltre il termine previsto;
- Siano pervenute in modalità difformi rispetto a quanto previsto dal presente avviso;
- Non siano state sottoscritte
- Siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
- Si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- Siano redatte in maniera incompleta fatto salvo il soccorso istruttorio.

ART. 13 - PUBBLICAZIONE

1. La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito del Comune di Tradate.

ART. 14 - DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR ("Regolamento"), i dati personali, raccolti ai fini della manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte del Comune di Tradate in qualità di Titolare del Trattamento. Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione.

ART. 15 - DISPOSIZIONE FINALI

1. L'Ambito Territoriale di Tradate è capofila e referente per il Ministero della correttezza del progetto in ogni sua fase, dalla presentazione del progetto, all'attuazione, al monitoraggio, alla rendicontazione.

Il Comune di Tradate, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale di Tradate, si riserva la facoltà di non dare luogo alla presentazione del progetto al Ministero, qualora le proposte pervenute siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con la presentazione del progetto stesso. Il Comune di Tradate, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale di Tradate, a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso, nulla è quindi dovuto da questo Ente, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI

1. Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti della presente manifestazione di interesse potranno essere trasmesse all'indirizzo ufficiodipiano@comune.tradate.va.it

ARTICOLO 17 – RICORSO

1. Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro il termine decadenziale stabilito dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo amministrativo

Si allega: istanza di presentazione (Allegato 2) e modello idea progettuale (Allegato 3)

ISTANZA DI PRESENTAZIONE

Spett.le Ambito Territoriale di Tradate
Comune di Tradate

Oggetto: "AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DI PROPOSTE DI ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", – INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): A) INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI; B) INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ; C) INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA , CON GESTIONE DELLE STESSE IN PARTENARIATO PUBBLICO / PRIVATO SOCIALE MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE DI COLLABORAZIONE"

Il/la sottoscritto/a _____

nato il _____ a _____ Codice Fiscale _____

residente in _____ CAP _____ via _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza della
Associazione/Ente/Altro *(specificare quella di appartenenza)*

_____ con sede legale in _____ CAP. _____ via _____ n. _____

codice fiscale: _____ P.IVA: _____

telefono _____ e-mail: _____ PEC: _____

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell'Avviso in oggetto

CHIEDE

Di poter partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:

soggetto singolo

soggetto referente del raggruppamento composto da:

altro soggetto del raggruppamento composta da:

al fine di essere individuato/i quale/i partner per avviare un percorso di coprogettazione sulla base della proposta formulata, finalizzato alla definizione di un progetto esecutivo di sviluppo nell'ambito della seguente area tematica:

(indicare una o più opzioni)

a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti:

Linea di intervento Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (costo unitario annuo del progetto 70.500 euro per 3 anni)

Linea di intervento Autonomia degli anziani non autosufficienti (costo unitario annuo di progetto 820.000 euro per 3 anni)

Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità (costo unitario annuo di progetto 110.000 euro per 3 anni)

Linea di intervento Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out (costo unitario annuo di progetto 70.000 euro per 3 anni)

b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità

c) Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta

Linea di intervento Housing First (costo unitario investimento 500.000 euro; costo annuo gestione 70.000 euro per 3 anni)

Linea di intervento Stazione di posta

A tal fine, consapevole/i delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 DPR 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000,

DICHIARA/DICHIARANO

che il soggetto rappresentato:

a. non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

b. che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;

c. persegue finalità aderenti allo stesso ambito, evincibili dallo Statuto o dall'Atto costitutivo;

d. ha maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni di esperienza nell'ambito di riferimento della Linea di Intervento prescelta, secondo le tipologie previste dal citato Allegato 2 ministeriale, coerentemente con gli interventi descritti che intende attuare ed alle tipologie di personale utilizzato per la sua realizzazione

e. possiede regolare iscrizione all'Albo regionale di riferimento/al registro imprese/alla CCIAA come operatore attivo/Altro (indicare estremi iscrizione in base alla tipologia di soggetto partecipante) _____

altresi
DICHIARA/DICHIARANO

- a. di impegnarsi a sottoscrivere un accordo/convenzione in caso di approvazione del Progetto;
- b. di impegnarsi a comunicare al Responsabile del procedimento della presente procedura qualsiasi modificazione relativa al Soggetto dal sottoscritto rappresentato;
- c. di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda;
- d. di aver preso visione ed accettare integralmente l'avviso pubblico di cui in oggetto;
- e. di manlevare sin d'ora l'Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;
- f. rilasciare liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
- g. di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a quant'altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;
- h. di autorizzare il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze connesse alla presente procedura amministrativa.

ALLEGA:

- a) Modulo idea progettuale**, utilizzando il formulario (Allegato 3); nel caso di selezione di più linee di intervento **si evidenzia di compilare un modulo idea progettuale per ogni Linea di intervento prescelta.**

L'istanza e l'allegato dovranno essere **sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente** secondo le modalità indicate nell'avviso.

Per gli Enti partecipanti alla presente procedura in **composizione plurisoggettiva** la **sottoscrizione** dovrà essere apposta da **tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione o aventi titolo** e ciascuno sarà responsabile per le dichiarazioni rese per conto del soggetto rappresentato.

Luogo e data _____

FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

MODELLO IDEA PROGETTUALE

QUALITA' DELLA PROPOSTA

Descrivere la PROPOSTA DI CO-PROGETTAZIONE, in relazione ai seguenti punti oggetto di valutazione:

- Grado di innovatività e corrispondenza dell'idea progettuale al piano operativo del decreto ministeriale citato e agli obiettivi e risultati attesi del Piano di Zona 2021/2023 Ambito Territoriale di Tradate *Descrivere le attività, gli output e le relative attività che saranno realizzate nell'ambito del progetto per fornire i servizi necessari ai destinatari, nel conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione descrittiva relativa all'azione di riferimento della presente proposta progettuale.*

- Adesione all'avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla fase di co programmazione del piano di zona 2021-2023 Ambito Territoriale di Tradate e partecipazione agli incontri di co-programmazione Piano di Zona 2021/2023

- Risorse aggiuntive e migliorie messe a disposizione (beni immobili o mobili, strumenti e attrezzature, risorse umane ad integrazioni del budget) che consentano una efficace implementazione delle attività, in termini di corresponsabilità per il perseguimento dell'interesse comune

- Esperienza nel settore della linea operativa di intervento prescelta

Luogo e data _____

FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
